

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

AZIONI SPECIFICHE

COOPERAZIONE



**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Roberta Ciaravino, Annalisa Del Prete, Giulia Diglio,
Giuseppe Gargano, Giorgia Matteucci, Fabio Muscas, Emilia Reda,
Gabriella Ricciardi

Revisione: Giorgia Matteucci

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_16/3 È possibile per il GAL finanziare la partecipazione di aziende a fiere ed eventi nazionali o internazionali nella programmazione 2023-2027 attraverso progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale?	5
2024_21 È corretto che i GAL selezionino successivamente, mediante manifestazione di interesse, le proposte per la cooperazione da includere nelle SSL già approvate?.....	7
2024_22 Esistono disposizioni nazionali o Linee Guida specifiche per l'attuazione della Cooperazione LEADER 2023-2027?.....	8
2024_58 È possibile prevedere anticipi per i progetti di cooperazione LEADER 2023-2027?	9
2025_16 I GAL possono realizzare attività di promozione in Paesi extra UE nell'ambito della misura di cooperazione 19.3?	10

Domanda: Nella programmazione 2023-27 è possibile per il GAL finanziare la partecipazione di aziende a fiere e ad eventi nazionali o internazionali con progetti di cooperazione, interterritoriale e/o transnazionale? Tra le azioni finanziabili, inoltre, rientrano anche gli studi di settore e gli scambi di esperienze come nella passata programmazione? Quali attività potrebbero essere proposte tra le azioni di cooperazione?

Risposta: I progetti di cooperazione sono a tutti gli effetti parte integrante della strategia di sviluppo locale. Questo vuol dire che, oltre a dimostrare la coerenza con le azioni previste nella SSL, essi devono apportare un risultato sul territorio, in termini di valore aggiunto. A tale scopo, la cooperazione deve prevedere la realizzazione di un'azione concreta sul territorio. Il progetto di cooperazione non va confuso con le spese ammissibili, cioè la finalità del progetto è cosa diversa dai mezzi attraverso il quale il progetto viene concretizzato.

La partecipazione ad eventi non è in termini assoluti inammissibile: può essere considerata una spesa sostenibile solo se rappresenta il momento finale di un processo di valorizzazione, al fine di disseminare, capitalizzare e comunicare i risultati delle attività progettuali espletate e non per la mera promozione dei prodotti. Questo, in termini pratici vuol dire che è il Gal a farsi promotore del territorio attraverso la disseminazione dei risultati di un percorso, piuttosto che porsi come erogatore di servizi. È necessario, quindi, che risulti chiaramente che il progetto mira a valorizzare i territori attraverso azioni comuni concrete. Al contrario, attività di merchandising, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere dedicate al turismo, potrebbero risultare al limite delle attività di commercializzazione piuttosto che di promozione del territorio se non motivate in maniera chiara; è necessario, inoltre, che nel piano finanziario ci sia equilibrio tra le attività elencate e le azioni di promozione. Pertanto, il GAL, in caso di partecipazione a fiere ed eventi, dovrà agire in qualità di "soggetto aggregatore" affidando l'esecuzione del servizio a terzi selezionati con bando pubblico. La partecipazione deve essere vista in un quadro complessivo di strategia/azione/progetto ed è ammissibile solo se rappresenta il momento finale di un processo di valorizzazione con l'obiettivo di disseminare, capitalizzare e comunicare i risultati delle attività progettuali espletate e non per la mera promozione dei prodotti. Per rispondere alla domanda "che cosa si può inserire in un progetto di cooperazione", si riporta quanto precisato in un documento della Rete Europea Leader nel 2017¹.

Azione comune

Alcuni esempi di ciò che un'azione congiunta può produrre /mira a realizzare:

- una base comune di conoscenze (orientamento metodologico, pacchetto formativo, uno "strumento" cartaceo con vari modelli, marchi, ecc.) correlata a un tema specifico condiviso dai partner della cooperazione (ad es. definizione di un marchio per il territorio, commercializzazione di prodotti locali, "pacchetto d'azione" locale per combattere gli effetti del cambiamento climatico nelle zone dei GAL, iniziative di sensibilizzazione sull'inclusione sociale);

¹ ENRD LEADER Orientamenti per l'attuazione delle attività di cooperazione leader nei programmi di sviluppo rurale 2014-2020.

- un sito web o pubblicazioni comuni per presentare le azioni e le iniziative dei partner, i risultati del progetto di cooperazione, ecc.;
- acquisto di un'attrezzatura a disposizione di tutti i partner della cooperazione (ad es. per fiere o eventi locali).

Costi comuni

Per "costi comuni" si intendono i costi necessari alla realizzazione delle azioni congiunte, in particolare gli interventi concreti, il cui costo viene ripartito tra i partner della cooperazione. Ad esempio, i costi comuni possono riguardare il pagamento di consulenze (informatiche o di altra natura) e/o altri servizi necessari a produrre un opuscolo, un sito web, una pubblicazione, un corso di formazione o qualsiasi altro "prodotto" comune. Le categorie di spesa comuni possono includere i seguenti costi (elenco non esaustivo):

- alloggio, ristorazione, trasferte, noleggio di locali per eventi, incontri, workshop congiunti;
- consulenza e ricorso a esperti per lo sviluppo di prodotti congiunti;
- altri servizi correlati a prodotti congiunti (ad es. stampa e progettazione grafica delle pubblicazioni);
- acquisto di attrezzature ad uso interno del progetto (a disposizione di tutti i partner della cooperazione);
- spese di personale del progetto (ad es. il responsabile del progetto).

2024_21

Domanda: Considerato che nelle SSL selezionate nessun GAL ha inserito proposte progettuali per la cooperazione LEADER complete e dettagliate, non essendo prevista nemmeno una dotazione corrispondente nei Piani finanziari, è corretto prevedere che in un momento immediatamente successivo i GAL raccolgano e selezionino (con criteri di selezione), mediante manifestazione d'interesse, le idee progettuali presentate da parte di attori locali al fine di includerle nelle SSL che, quindi, verrebbero poi nuovamente approvate? Si ritiene che questo processo consenta di selezionare le proposte in modo trasparente e partecipativo, garantendo coerenza con gli obiettivi della strategia e legittimità nella successiva approvazione dei progetti esecutivi. Come si stanno organizzando le altre regioni italiane?

Risposta: Sì, la procedura è corretta: nuova strategia, nuova selezione. In questo modo sarebbero i Gal a selezionare i progetti (sotto l'egida dell'AdG che ha preventivamente approvato i criteri di selezione). La maggior parte delle Regioni ha previsto il doppio step: approvazione dei progetti di cooperazione nelle SSL e successiva presentazione dei progetti esecutivi. I progetti inseriti nelle SSL, però, richiedevano: le motivazioni, la descrizione delle azioni, il cronoprogramma e il piano finanziario. Solo in due Regioni è stato richiesto anche l'accordo di cooperazione in fase di selezione delle SSL.

2024_22

Domanda: Relativamente alle modalità attuative della Cooperazione LEADER 2023-27 è possibile avere delle informazioni più dettagliate circa le disposizioni nazionali? Ci sono delle Linee Guida?

Risposta: Non sono previste per il momento delle disposizioni nazionali; inoltre, alcuna Linea Guida della Commissione europea è stata emanata. Come base verrà utilizzato il vademecum 2014-2020, da aggiornare secondo le disposizioni della nuova programmazione.

Domanda: Abbiamo letto che sui progetti di cooperazione Gal, nuova programmazione, i regolamenti consentono di corrispondere una anticipazione. Avremmo bisogno di supporto a conferma di quanto abbiamo verificato.

Risposta: : Come citato nel bando per la selezione dei GAL e delle SSL, paragrafo 8.4 - Progetti di cooperazione, pag.12 "Il pagamento di anticipi del contributo concesso è ammesso ai sensi dell'art. 44, p. 3 del Regolamento UE 2021/2116, secondo cui "si possono versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115, ed è consentito alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale PAC, il quale recita: "L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto. Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia, laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto". Da quanto dichiarato, quindi, la cooperazione Leader è ormai completamente integrata nella SSL e può essere considerata dalle ADG alla stregua degli altri interventi. Di conseguenza, è possibile prevedere un'anticipazione per le azioni di cooperazione Leader alle stesse condizioni previste per gli altri interventi Leader. Quanto alla questione "idonea garanzia" sopra citata, essa può essere risolta considerando l'importo dell'anticipo alla cooperazione come parte dell'importo anticipato totale che viene garantito. Si aggiunge, inoltre, che dall'analisi dei CSR e dei bandi della SRG06, è risultato che in altre Regioni viene fatta specifica menzione della possibilità di fornire anticipazioni per i progetti di cooperazione.

2025_16

Domanda: Possono i GAL europei, nell'ambito della misura di Cooperazione 19.3, attuare iniziative di promozione in Paesi extra UE?

Risposta: Dall'analisi del fascicolo di progetto e delle relative integrazioni, risulta che il medesimo rientra nella tipologia di cooperazione interterritoriale/infraregionale in quanto con il coinvolgimento dei GAL regionali. Tra le azioni previste nel WP6 – Promozione off/online, è inclusa la partecipazione a fiere B2B e workshop, sia in ambito regionale che internazionale, in funzione dei mercati strategici individuati dal WP2 – Piano Prodotto, e in coordinamento con la Regione. Non è esclusa la partecipazione a fiere in paesi extra-UE. Pertanto, qualora l'attività di individuazione dei mercati strategici evidenzia l'opportunità di partecipare a eventi in Paesi extra-UE, le relative spese sostenute dai GAL sono da considerarsi ammissibili. Tali spese, infatti, non risultano escluse dalla Scheda SRG06 – LEADER – Attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR regionale, sezione SP04, la quale riconosce tra le spese ammissibili quelle relative all'organizzazione di eventi e attività previste dal progetto. A livello giuridico, si cita inoltre l'articolo 79, punto 5, del Reg. UE n. 2115/2021 secondo cui: *“un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro interessato, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Piano strategico della PAC. Si raccomanda, tuttavia, che la partecipazione a tali fiere sia effettivamente orientata alla valorizzazione e promozione del Progetto e, più in generale, dei territori dei GAL, favorendo la conoscenza e promozione delle produzioni locali e delle relative eccellenze e non dei singoli operatori”*.

Per evitare il rischio di configurazione di aiuti di Stato, l'eventuale partecipazione di operatori economici dovrà avvenire in forma aggregata, a seguito di una manifestazione di interesse. Tale procedura dovrà prevedere la possibilità per gli operatori di essere presenti nello stand del Progetto, con lo scopo di promuovere le attività progettuali a cui partecipano, e potrà includere il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/reterurale>

RETE LEADER

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420>



Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Progetto CREA - Monit Leader - Annualità 2025